Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	*senza supplementi ordinari*	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 31 OTTOBRE 1979:

Supplemento n. 1:

MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1979 per il personale sanitario ospedaliero.

(8098)

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati durante gli anni 1977-78.

(9030)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1979, n. **535**.

Proroga dei termini previsti dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54;

Considerato che, in attesa del riassetto della funzione docente universitaria, si rende urgente prorogare i contratti stipulati dalle università, gli assegni di formazione didattica o scientifica e le borse di studio, già prorogati con il citato decreto-legge n. 817/1978, che vengono a scadere il 31 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare e ordinato inizio dell'anno accademico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 ottobre 1979, di cui al primo, terzo e sesto comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, così come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 54, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che appartengono alle sottoelencate categorie possono presentare domanda al rettore dell'università in cui svolgono o hanno svolto la loro attività per l'ammissione ai giudizi per l'inquadramento in ruolo, che saranno regolati dalla legge sulla docenza universitaria, corredandola dei titoli accademici e scientifici e di una relazione sull'attività didattica:

a) titolari di contratto di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1979;

b) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;

d) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileana di Pisa;

e) perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

f) titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati purchè finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

g) assistenti incaricati o supplenti e incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il triennio che termina il 31 ottobre 1979, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di tre mesi ciascuno;

h) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

i) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esi

genze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, che abbiano almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1979;

l) tecnici laureati;

m) astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, curatori degli orti botanici, conservatori dei musei.

Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) l'attività deve essere stata svolta in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 ed il 31 ottobre 1979, ovvero gli interessati debbono essere in servizio al 31 ottobre 1979 da almeno un anno.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 10.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando le voci « Programma di assunzione di 5.000 accertatori contabili » (milioni 6.700), « Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto » (milioni 3.000) e « Riforma dell'assistenza » (milioni 800).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 1

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1979, n. 536.

Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di attuazione e di integrazione del predetto art. 44 per assicurare il regolare trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie nel termine del 31 ottobre 1979 prescritto dal ripetuto articolo, garantendo nel contempo la continuità delle prestazioni e la regolare erogazione dei servizi, e che a tal fine non appare sufficiente ed idoneo lo strumento del decreto ministeriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'art. 34 della Costituzione.

Le regioni assicurano la continuità delle prestazioni erogate dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuità delle suddette prestazioni le opere continueranno a svolgere la loro normale attività fino a quando le regioni non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1° novembre 1979, si applica il disposto dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprietà delle opere saranno definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso e per l'anno accademico 1979-80 le regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle opere.

L'accantonamento della somma di L. 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e maggiorato secondo i criteri previsti dall'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la commissione consultiva interregionale di cui allo art. 13 della citata legge n. 281 e tenuto conto delle finalità cui detti fondi erano destinati.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle opere trasferite alle regioni sarà ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente.

Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma terzo del presente articolo è fatto divieto di assumere ulteriori unità di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **537.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia.

Art. 2.

Gli articoli 260 e 261, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 260. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica di interesse reumatologico;
4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) I.

2° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) II;
2) esami di laboratorio in reumatologia;
3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
4) farmacologia reumatologica;
5) anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) I.

3° *Anno*:

1) clinica e terapia ortopedica (biennale) I;
2) fisiochinesiterapia reumatologica;
3) idro-climatologia di interesse reumatologico;
4) reumo-artropatie professionali;
5) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) II.

4° *Anno*:

1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
2) riabilitazione del malato reumatico;
3) clinica e terapia ortopedica (biennale) II;
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) III.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 266. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Bari.

La durata del corso è fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, è fissato ad un massimo di nove (tre per anno).

L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria per tutti i tre anni di corso e si svolge presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 267. — L'ammissione alla scuola avviene previo superamento di un esame con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudini verso l'audiologia. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

voto di laurea in medicina e chirurgia;

aver conseguito la laurea presso l'Università di Bari;

aver frequentato come studente interno un istituto di audiologia o di clinica otorinolaringoiatrica;

aver svolto la tesi di laurea su argomenti di audiologia o di otorinolaringoiatria;

eventuali pubblicazioni.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 268. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;

anatomia dell'orecchio, delle voci e dei centri acustici e vestibolari;

fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

tecniche audiometriche;

nozioni di neurologia;

nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

patologia dell'udito;

terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;

la sordità sotto il profilo sociale;

la rieducazione dell'ipoacusico.

Per accedere al secondo ed al terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del primo e del secondo anno.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale.

Art. 269. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.

Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Art. 270. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951. Sono tenuti altresì al pagamento di speciali contributi nella misura che è determinata dal consiglio di amministrazione previo parere della facoltà su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1979
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **538.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 227 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in logica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Scuola di specializzazione in logica matematica

Art. 228. — E' istituita presso l'Università di Siena una scuola di specializzazione in logica matematica. La scuola fa capo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 229. — La durata della scuola è di due anni: titolo di ammissione è la laurea in matematica. Potranno essere ammessi anche studenti con altro tipo di laurea, con la modalità prevista nell'articolo seguente.

Art. 230. — Per gli studenti che non sono in possesso della laurea in matematica, una commissione nominata dalla facoltà prescriverà, previo colloquio con l'interessato, una opportuna integrazione del piano di studi.

Art. 231. — Al primo anno sono insegnamenti obbligatori:

logica I;
ricorsività I;
teoria degli insiemi I.

Al secondo anno sono insegnamenti obbligatori:

logica II,

(e, inoltre, almeno due insegnamenti scelti dallo studente fra i seguenti):

complementi di logica;
logica applicata;
ricorsività II;
complementi di matematica;
algebra della logica;
storia della logica;
teoria degli insiemi II;
teoria dei modelli;
teoria della dimostrazione.

Art. 232. — Il corso si conclude con un esame finale che consiste nella discussione di una tesi scritta. La tesi deve avere carattere originale. Agli studenti che abbiano superato tale prova la scuola rilascia un diploma di specializzazione in logica matematica.

Art. 233. — La facoltà potrà stabilire anno per anno che altri insegnamenti impartiti nell'Università di Siena possano sostituire a tutti gli effetti alcuni fra gli insegnamenti elencati nell'art. 231.

Art. 234. — Ogni insegnamento comporta un esame da svolgersi con le modalità previste per gli esami universitari in genere.

Art. 235. — I docenti della scuola sono nominati dalla facoltà e possono essere: *a*) cultori della materia retribuiti a carico dello Stato o della Università, cui verrà attribuito l'incarico con le modalità previste dalla legge per i professori incaricati; *b*) professori visitatori a carico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 236. — Nel prendere decisioni circa la scuola, la facoltà si avvale dell'opera di un consiglio della scuola costituito:

a) da tre esperti nominati dalla facoltà per un biennio;
b) dai docenti nella situazione *a*) di cui all'art. 235;
c) da due rappresentanti degli studenti.

Il consiglio nomina un direttore che entra a farne parte e dura in carica due anni. Il direttore esegue o fa eseguire, in stretto collegamento con il consiglio, le decisioni della facoltà e del consiglio stesso.

Art. 237. — L'ammontare delle tasse di frequenza alla scuola è così fissato:

tassa di immatricolazione (primo anno di corso)	L.	12.000
tassa di iscrizione (ogni anno di corso)	»	200.000
soprattassa esami (ogni anno di corso)	»	16.000
contributi di biblioteca (ogni anno di corso)	»	14.000
tassa di diploma (ultimo anno di corso)	»	20.000
tassa di trasferimento per altre sedi .	»	10.000
tassa di registrazione congedi provenienti da altre sedi	»	2.000
rilascio diploma originale (oltre alla tassa erariale) per valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo	»	6.000

Art. 238. — Per quanto riguarda i locali, i servizi di biblioteca, le aule, la scuola fa capo all'istituto di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed al corso di laurea in matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1979
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **539**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma del'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

storia delle codificazioni degli Stati europei;
storia del pensiero giuridico moderno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1979
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **540.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottore 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

etologia;
endocrinologia comparata;
virologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1979
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **541.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 53, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

istologia dopo chimica I e II e zoologia;
embriologia dopo istologia;
teratologia dopo embriologia;
anatomia I e II dopo zoologia, istologia ed embriologia;
anatomia topografica e zootecnia dopo anatomia;
biochimica dopo chimica I e II;
microbiologia dopo botanica, biochimica ed istologia;

endocrinologia dopo anatomia e biochimica;
fisiologia dopo fisica, biomatematica, anatomia e biochimica;
patologia generale dopo fisiologia;
alimentazione e nutrizione dopo botanica e fisiologia;
farmacologia dopo botanica e fisiologia;
zootecnica II dopo zootecnica I ed alimentazione e nutrizione;
economia rurale dopo botanica e zootecnica I;
ostetricia dopo anatomia topografica e fisiologia;
propedeutica I e II dopo anatomia topografica e patologia generale;
tossicologia dopo farmacologia e patologia generale;
malattie parassitarie dopo parassitologia e tossicologia;
anatomia patologica I e II dopo microbiologia, teratologia e malattie parassitarie;
radiologia dopo anatomia patologica;
autopsie dopo anatomia patologica;
patologia aviare dopo anatomia patologica;
patologia medica dopo propedeutica I, anatomia patologica e radiologia;
patologia chirurgica dopo propedeutica II, anatomia patologica e radiologia;
patologia della riproduzione e F.A. dopo ostetricia, propedeutica I e II, anatomia patologica e radiologia;
farmacia dopo tossicologia;
clinica medica dopo farmacia e patologia medica;
clinica chirurgica dopo farmacia e patologia chirurgica;
clinica ostetrica dopo farmacia e patologia della riproduzione e F.A.;
medicina operatoria dopo clinica chirurgica;
malattie infettive dopo anatomia patologica e polizia veterinaria;
ispezioni dopo malattie infettive, patologia aviare e autopsia;
lavori pratici nei macelli dopo ispezioni.

Gli esami di clinica medica, clinica chirurgica e clinica ostetrica comportano una prova teorica ed una pratica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 542.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 89 è modificato nel senso che la facoltà di farmacia conferisce anche la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Dopo l'art. 93, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 94. — La durata del corso di studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel biennio di studi propedeutici sono insegnamenti fondamentali:

analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
anatomia umana (*);
botanica farmaceutica (*);
chimica fisica (*);
chimica generale ed inorganica;
chimica organica I (**);
fisica;
fisiologia generale;
istituzioni di matematica (*);
microbiologia ed igiene.

Nel triennio di studi di applicazione sono insegnamenti fondamentali:

analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
biochimica applicata (*);
chimica biologica (*);
chimica degli alimenti (*);
chimica farmaceutica applicata (*);
chimica farmaceutica e tossicologica I (*);

chimica farmaceutica e tossicologica II (*);
chimica organica II;
farmacologia e farmacognosia (*);
impianti dell'industria farmaceutica;
laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
metodi fisici in chimica organica;
saggi e dosaggi farmacologici;
tecnica e legislazione farmaceutica (*).

Sono insegnamenti complementari:

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (*);
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica dei prodotti cosmetici;
complementi di chimica tossicologica (*);
farmacologia molecolare (*);
impianti per laboratori galenici;
microchimica (*);
mineralogia (**);
prodotti dietetici;
prodotti cosmetici;
zoologia e parassitologia;
virologia;
analisi strumentale;
chimica fisica dei processi biologici;
biochimica patologica;
chemioterapia;
biologia molecolare;
enzimologia;
biometria e statistica;
inglese scientifico;
radiochimica;
analisi chimico cliniche;
biofarmaceutica;
istituzioni di patologia (*);
biologia generale.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Art. 95. — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver superato tutti i dieci esami previsti nel primo biennio. Inoltre lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al terzo corso di analisi chimico farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti precedenze:

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di:	*Se non ha superato lo esame di:*
chimica organica I	chimica generale ed inorganica
chimica fisica	chimica generale ed inorganica + fisica + istituzioni di matematiche
chimica farmaceutica e tossicologica I	chimica organica I
fisiologia	anatomia
farmacologia e farmacognosia	fisiologia
saggi e dosaggi farmacologici	farmacologia e farmacognosia
tecnica e legislazione farmaceutica	chimica farmaceutica e tossicologica I
impianti dell'industria farmaceutica	chimica farmaceutica e tossicologica I + II
metodi fisici in chimica organica	fisica + chimica organica I
biochimica applicata	chimica biologica
chimica farmaceutica applicata	chimica farmaceutica e tossicologica I + II + tecnica e legislazione farmaceutica
analisi chimico farmaceutica II	analisi chimico farmaceutica I
analisi chimico farmaceutica III	analisi chimico farmaceutica II

Art. 96. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami fondamentali ed almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche dovrà avere espletato un semestre di pratica professionale presso una farmacia autorizzata oppure un trimestre presso una farmacia autorizzata più un trimestre presso un'industria farmaceutica, secondo le modalità indicate dalla facoltà.

Il periodo di tirocinio pratico professionale suindicato dovrà essere svolto dopo il conseguimento del titolo accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1979
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **543.**

Modificazione allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'insegnamento n. 4 dell'art. 42, relativo agli insegnamenti obbligatori contabilità dello Stato e degli enti pubblici del biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-economico, è soppresso e sostituito dal seguente:

4) scienza delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **544**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli da 210 a 225, relativi al corso di perfezionamento in diritto sanitario, che muta denominazione in scuola di perfezionamento in diritto sanitario, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in diritto sanitario

Art. 210. — Alla facoltà di giurisprudenza è annessa una scuola di perfezionamento in diritto sanitario.

Art. 211. — La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata a quanti ricoprono posti di responsabilità in campo sanitario, o vi aspirino; nonché a quanti desiderino acquisire scienza e consapevolezza della particolare posizione giuridica del settore.

Per gli scopi di cui alla seconda parte del precedente comma la scuola può anche organizzare corsi speciali, di durata varia, eventualmente su richiesta e d'intesa con il Ministero della sanità, le regioni e le unità sanitarie locali interessate, volti all'approfondimento o all'aggiornamento delle conoscenze su argomenti specifici d'interesse giuridico sanitario.

Art. 212. — La scuola ha durata biennale e possono esservi iscritti, a norma dell'art. 145 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, i laureati.

Gli allievi che abbiano frequentato il primo anno e sulle materie dello stesso abbiano sostenuto un colloquio finale con esito favorevole, possono ottenere un certificato di frequenza e profitto.

Art. 213. — Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio dei professori.

Il direttore è nominato dal rettore per un triennio su designazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza fra i propri membri professori di ruolo o fuori ruolo, ed è sempre riconfermabile.

Il consiglio dei professori, convocato e presieduto dal direttore, regola e coordina i programmi di insegnamento e fissa calendario e criteri per le lezioni e gli esami.

Art. 214. — Gli insegnamenti sono ripartiti come segue:

1° *Anno* - obbligatori:

diritto costituzionale e sanità pubblica;
diritto amministrativo e sanità pubblica;
organizzazione sanitaria italiana;
organizzazione sanitaria internazionale;
polizia sanitaria;
professioni e arti sanitarie;
responsabilità sanitaria penale;
responsabilità sanitaria civile;
deontologia sanitaria;
diritto farmaceutico;
ambiente di lavoro e sicurezza sociale;
diritto sanitario regionale;
organizzazione ospedaliera;
disciplina del rapporto di impiego sanitario.

2° *Anno* - complementari (almeno cinque, per non meno di trenta ore):

giustizia amministrativa;
tutela contro le radiazioni ionizzanti;
legislazione su alimenti e bevande;
sociologia sanitaria;
ricerca e programmazione sanitaria;
statistica sanitaria;
urbanistica ospedaliera;
disciplina antinquinamento e igiene degli abitati;
disciplina dei trapianti;
disciplina sulle droghe;
disciplina dei trattamenti sanitari;
legislazione sanitaria scolastica e sportiva;
legislazione sanitaria militare, marittima ed aerea.

Nel secondo anno l'insegnamento è integrato da conferenze, seminari, visite di istruzione guidate.

Gli esami di profitto, sostenuti davanti ad apposite commissioni, devono riguardare distintamente le materie obbligatorie ed a scelta.

L'affidamento di ore di lezione avviene su proposta del direttore, fatta propria dal consiglio della facoltà di giurisprudenza.

Art. 215. — Finanziano la scuola: il Ministero della sanità (legge 3 dicembre 1962, n. 1711); le tasse di iscrizione e frequenza e le soprattasse d'esame; i contributi e le erogazioni a qualunque titolo dello Stato, di enti e di privati.

Tasse, soprattasse e contributi degli allievi sono disciplinati dagli articoli 193 e 194 dello statuto.

Art. 216. — Gli allievi che abbiano frequentato il corso annuale di perfezionamento in diritto sanitario potranno, salvi gli esami di cui all'art. 214, terzo comma, ottenere la iscrizione al secondo anno della scuola

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1979
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **545.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 31.500.000, l'immobile costituito da un appartamento di sei piani con accessori sito in Novara alla via Cavallotti, 22, distinto nel catasto urbano alle particelle 837 e 5622 F 162 G mappale 9309, di proprietà del sig. Albertario Giampaolo, come da atto di compravendita in data 4 ottobre 1973, n. 38799 di repertorio, a rogito notaio Enrico Comola.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **546.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Padova ad acquistare alcuni immobili.

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Padova, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 28.000.000, porzioni di immobile rappresentate da un appartamento al secondo piano, cantina e garage, dell'edificio sito in Padova, via Berchet n. 10, censite nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 25, mapp. 952 sub 11-33, di proprietà dei signori Mario Lionello e Giulio Foralosso, come da atto di compravendita in data 30 novembre 1962, n. 24771 di repertorio, a rogito notaio Giuseppe Benacchio, da adibire a sede della cassa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **547.**

Autorizzazione alla fondazione « Opera impiegate », in Milano, ad accettare una eredità.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la fondazione « Opera impiegate », in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta della sig.ra Amelia Panceri con testamento olografo in data 11 giugno 1973, pubblicato con verbale del 22 febbraio 1975, n. 143567 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Olivares, notaio in Milano, costituita da buoni del tesoro, obbligazioni e azioni del valore attuale di L. 5.293.356.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 81

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale per il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché per il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1979, n. 1101, con il quale sono state indette per il giorno 25 marzo 1979 le elezioni dei rappresentanti del personale per il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché per il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, operante anch'esso presso la predetta Direzione generale;

Visto il telescritto 22 febbraio 1979, n. 755, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale viene disposto per tutte le amministrazioni il rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dalla succitata data del 25 marzo 1979 al 18 novembre 1979;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1979, n. 1101, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di ammini-

strazione indicati nelle premesse sono indette per il giorno 18 novembre 1979 anziché per il giorno 25 marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: PRETI

(9413)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics, in Soriano nel Cimino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979 e 12 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 marzo 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9345)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce idrata Sparanise, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calce idrata Sparanise di Sparanise (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce idrata Sparanise di Sparanise (Caserta), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9346)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgica non ferrosa o della siderurgia nel comune di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali dei settori della cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgica non ferrosa e della siderurgia nel comune di Venezia;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1978 e 19 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della

cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgica non ferrosa e della siderurgia nel comune di Venezia, è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9349)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978, 13 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9341)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », che avrà luogo a Foggia dal 23 al 26 novembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(9227)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Modificazione al calendario di borsa per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 18 dicembre 1978, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1979;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 30 ottobre 1979, n. 611, che proroga al 6 novembre 1979 il termine per la liquidazione relativa al mese di ottobre;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 611 della Commissione nazionale per le società e la borsa sono rese esecutive:

« E' prorogato al 6 novembre 1979 il termine per la liquidazione relativa al mese di ottobre 1979 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 26 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	831,05	831,05	830,85	831,05	831 —	831,05	829,20	831,05	831,05	831,05
Dollaro canadese	704,90	704,90	704,20	704,90	704,90	704,90	703,25	704,90	704,90	704,90
Marco germanico	460,71	460,71	460,37	460,71	460,75	460,61	460,15	460,71	460,71	460,70
Fiorino olandese	414,63	414,63	414,60	414,63	414,65	414,63	414,40	414,63	414,63	414,65
Franco belga	28,636	28,636	28,63	28,636	29,43	28,63	28,615	28,636	28,636	28,65
Franco francese	196,62	196,62	196,50	196,62	196,53	196,62	196,30	196,62	196,62	196,60
Lira sterlina	1752 —	1752 —	1752 —	1752 —	1751,35	1752 —	1750,75	1752 —	1752 —	1752 —
Lira irlandese	1711,50	1711,50	1712 —	1711,50	1712,70	—	1710 —	1711,50	1711,50	—
Corona danese	156,17	156,17	156,50	156,17	156,20	156,17	157,25	156,17	156,17	156,17
Corona norvegese	165,65	165,65	165,50	165,65	165,65	165,65	165,80	165,65	165,65	165,65
Corona svedese	195,78	195,78	195,50	195,78	195,75	195,68	195,77	195,78	195,78	195,80
Franco svizzero	499,68	499,68	500 —	499,68	499,55	499,68	515 —	499,68	499,68	499,68
Scellino austriaco	63,933	63,933	63,93	63,933	63,97	63,93	63,855	63,933	63,933	63,95
Escudo portoghese	16,30	16,30	16,95	16,30	16,45	16,30	16,47	16,30	16,30	16,30
Peseta spagnola	12,549	12,549	12,55	12,549	12,55	12,54	12,538	12,549	12,549	12,54
Yen giapponese	3,55	3,55	3,55	3,55	3,548	3,55	3,552	3,55	3,55	3,55

Media dei titoli del 26 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	89,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,100
» » » » 1- 8-1978/80	100,100
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	100 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,750
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,250
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,150
» » » 12 % 1- 4-1982	97,825
» » » 12 % 1-10-1983	96,575
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	831 —
Dollaro canadese	704,85
Marco germanico	460,71
Fiorino olandese	414,69
Franco belga	28,631
Franco francese	196,585
Lira sterlina	1752,13
Lira irlandese	1711,50
Corona danese	156,185
Corona norvegese	165,75
Corona svedese	195,865
Franco svizzero	499,685
Scellino austriaco	63,991
Escudo portoghese	16,375
Peseta spagnola	12,55
Yen giapponese	3,55

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Sostituzione di un componente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento sopradetto;

Visto il decreto dell'avvocato generale in data 21 febbraio 1978, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, e all'art. 3, è stata costituita la commissione elettorale centrale;

Visto il decreto dell'avvocato generale in data 19 febbraio 1979, con il quale la sig.ra Lina Faverzani Raduini, segretario principale, è stata chiamata a far parte della predetta commissione, in sostituzione di altro componente temporaneamente impedito;

Visto il verbale dell'adunanza del 27 gennaio 1978 del comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che la sig.ra Lina Faverzani Raduini è impossibilitata, per motivi di salute, ad espletare l'incarico conferitole;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione tenendo conto dei criteri indicati dalle norme soprarichiamate;

Decreta:

La sig.ra Isabella Iachetti Clabassi, segretario principale, è chiamata a far parte, quale componente, della commissione elettorale centrale in sostituzione del segretario principale Lina Faverzani Raduini.

Roma, addì 24 ottobre 1979

L'avvocato generale: MANZARI

(9428)

Protrazione delle operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1979, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento sopra detto;

Visto il decreto dell'avvocato generale 21 febbraio 1978 di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, con il quale la data delle elezioni era fissata per il giorno 13 maggio 1978;

Visti i decreti dell'avvocato generale 30 marzo 1978, 26 settembre 1978, 14 novembre 1978 e 23 febbraio 1979, con i quali la data di dette elezioni era stata differita, rispettivamente, ai giorni 29 ottobre 1978, 10 dicembre 1978, 25 marzo 1979 e successivamente al giorno 18 novembre 1979;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, le operazioni di voto proseguono, occorrendo, fino alle ore 14 del giorno successivo a quello fissato;

Considerata l'opportunità di integrare il richiamato decreto con la previsione di prosieguo suindicata;

Decreta:

Alla fine del primo comma del decreto dell'avvocato generale 23 febbraio 1979 sono aggiunte le parole «e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 26 ottobre 1979

L'avvocato generale: MANZARI

(9429)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Caltagirone, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938 n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 giugno 1977 con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Caltagirone di 2ª categoria con sede in Caltagirone (Catania) nella Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Visto il decreto dell'assessore al bilancio della regione siciliana del 3 novembre 1977, con il quale sono state determinate le modalità e le condizioni per l'effettuazione dell'incorporazione;

Considerato il tempo trascorso dai decreti del Presidente della Repubblica e dell'assessore al bilancio sopraindicati nonché la carenza manifestata dal Monte di credito su pegno di Caltagirone nel procedere all'accertamento della propria situazione patrimoniale;

Considerato altresì che il consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caltagirone non è allo stato in grado di poter adempiere alle proprie funzioni;

Tenuto conto che l'attività del Monte non risulta rispondente alle esigenze locali e che pertanto appare opportuno affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Caltagirone con sede in Caltagirone (Catania), affinché questi proceda all'accertamento ed all'incorporazione di cui sopra;

Dispone:

L'avv. Furia Salvatore, nato ad Agira (Enna) il 30 giugno 1930, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Caltagirone, di 2ª categoria, con sede in Caltagirone, (Catania), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Governatore: CIAMPI

(9284)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent

Con deliberazione della giunta regionale 24 agosto 1979, n. 4212, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante generale del piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent, adottata con deliberazione consiliare 28 febbraio 1977, n. 21.

Copia di tale deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(8832)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a duecentosei posti nel ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, riservato al personale assunto in servizio, fino al 10 giugno 1978, degli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 12 luglio 1975, n. 322, che ha istituito il ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge 10 giugno 1978, n. 271;

Letto il parere del Consiglio di Stato n. 152/79 del 3 aprile 1979, pervenuto il 1° giugno 1979, sulla non applicabilità al personale degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari della norma relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi, di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni dirette riservate agli aventi diritto e dei decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, riguardanti i posti di organico per gli uffici della provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a duecentosei posti nel ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, riservato al personale assunto in servizio, fino al 10 giugno 1978, degli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni che, alla data del presente bando, ha i requisiti previsti per l'ammissione nel suddetto ruolo (art. 8-*bis*, ultimo comma, legge 10 giugno 1978, n. 271).

Si applicano le disposizioni che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che alla data del bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per gli impiegati statali.

Per quanto concerne il requisito dell'età, esso va riferito all'epoca della prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purchè alla data del bando non sia superiore agli anni 40;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di coadiutore addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari. Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso;

5) gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, alla procura della Repubblica presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, *entro e non oltre due mesi* dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili nonchè quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che all'epoca della prima assunzione presso gli uffici giudiziari avessero superato il trentesimo anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ufficio giudiziario presso il quale hanno prestato servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con l'indicazione del periodo di detto servizio, nonchè gli altri eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consterà di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità minima di 130 battute al minuto; la durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte del brano stabilita in tempo minore potranno, alfine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato.

Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano prescelto di volta in volta dalla commissione. Una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascun candidato immediatamente prima dell'inizio della prova.

I colloqui verterà:

1) nozioni relative all'ordinamento giudiziario;

2) nozioni relative all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori.

Art. 5.

Diario delle prove

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione della prova pratica sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Il colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di sei decimi.

I risultati della prova pratica e del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, alla riserva dei posti o a preferenza a parità di merito.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o titoli per l'elevazione del limite massimo di età dovranno far pervenire alla commissione esaminatrice, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Graduatoria

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva riportata nelle prove di esame. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria di merito, nei limiti dei posti messi a concorso salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica su carta da bollo nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato delle competenti autorità consolari debitamente legalizzato.

C) Attestazione rilasciata dal capo dell'ufficio giudiziario presso cui il candidato è stato assunto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, dalla quale risulti il periodo di servizio prestato.

D) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

E) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

F) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio o del lavoro, invalidi civili, devono produrre il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo specificando che, per la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e non è di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di coadiutore addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari. I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *C*) e *G*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purché esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *D*), *E*), *F*) e *G*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera di invito.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Roma, addì 15 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1979
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 387

(Schema di domanda redatta su carta da bollo, da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante dimora a mezzo di raccomandata postale)

Il sottoscritto . . . . residente o domiciliato a . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . n. . . (codice postale n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a duecentosei posti di coadiutore addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . . . . a . . . . . . e che avendo superato i trenta anni, ha diritto all'elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . presso . .,

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio in qualità di coadiutore giudiziario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, dal . . al . . . . presso il seguente ufficio giudiziario . . . .

Data, . . .

Firma (6) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(9287)

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di Appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1970, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1979;

Letto il telegramma in data 19 maggio 1979, con il quale il presidente della corte d'appello di Milano nell'informare che il dott. Buggè Alberto, presidente effettivo e Iovane Aniello, presidente supplente di quella commissione hanno rassegnato le dimissioni per gravi motivi di salute e familiari propone la sostituzione degli stessi con i dottori Cafiero Igino e Martelengo Giulio;

Poiché si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Cafiero Igino, presidente di sezione è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano, in sostituzione del dott. Buggè Alberto.

Il dott. Martelengo Giulio, consigliere di corte d'appello è nominato presidente supplente della stessa commissione in sostituzione del dott. Iovane Aniello.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 119

(8733)

Sostituzione del presidente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 2953 Ca/4 in data 26 aprile 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Palermo nell'informare che il dott. Costanza Calogero, presidente supplente di quella commissione ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari propone la sostituzione dello stesso con il dott. Giardina Pasquale;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giardina Pasquale, magistrato di Cassazione con funzioni di consigliere di corte d'appello è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Palermo in sostituzione del dott. Costanza Calogero.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 118

(8735)

Sostituzione di un componente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 3767 Ca/4 in data 24 maggio 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Palermo nell'informare che il dott. Nestore Pedone, componente supplente di quella commissione ha declinato l'incarico propone la sostituzione del medesimo con il dott. Filippo Neri;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Neri, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Nestore Pedone.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 120

(8734)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione al diario delle prove scritte e alla sede di esame del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1979, n. 3651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1979, già fissate l'8 e 9 gennaio 1980 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma, avranno luogo nei giorni 13 e 14 novembre 1979 presso la biblioteca di questo Ministero, sita in Roma alla via Nomentana n. 2, con inizio alle ore 8.

(9436)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma istituto tecnico commerciale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81, 20133 Milano, tel. 299.890.

(9262)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 27 aprile-4 maggio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1977, registro n. 125 Istruzione, foglio n 131, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1975.

(8883)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 16-23 marzo 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1977, registro n. 104 Istruzione, foglio n 304, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventiquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1975.

(8885)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 27 aprile-4 maggio 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977, registro n. 54 Istruzione, foglio n. 183, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975.

(8884)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 16-23 marzo 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 177, con il quale sono stati nominati in prova i vincitori del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975.

(8886)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Varese

Con decreto 10 settembre 1979, n. 2236/San. del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Varese:

Farmacie rurali:

Brezzo di Bedero sede unica.

Farmacie urbane:

Saranno sede n. 8;
Varese sede n. 22.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Varese, via Daverio, 10, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 dicembre 1979.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Varese, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(8947)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Como

Con decreto 10 settembre 1979, n. 2235/San. del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Como:

Farmacie rurali:

Cassina Rizzardi sede unica;
Gera Lario sede unica;
Pasturo sede unica;
Pescate sede unica;
S. Bartolomeo Val Cavargna sede unica;
S. Maria Rezzonico sede unica;
Veniano sede unica.

Farmacie urbane:

Lecco sede n. 12.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Como, via Cadorna, 8, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 dicembre 1979.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Como, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(8948)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 192 in data 23 febbraio 1978, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 gennaio 1978;

Visto il proprio decreto n. 862 dell'8 ottobre 1979, con il quale sono state stralciate le condotte uniche di Castelmaggiore, Monterenzio, San Pietro in Casale, Sasso Marconi e le condotte consorziali di Pieve di Cento e Castello d'Argile;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del veterinario provinciale n. 902 in data 5 settembre 1978, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Ritenuto regolare lo svolgimento delle operazioni d'esame;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 6;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Magri Giovanni	punti	66,445
2. Rabbi Augusto	»	64,808
3. Tarozzi Giuliano	»	55,221
4. Zagatti Enrico	»	54,522
5. Lelli Giampaolo	»	54,373
6. Bassini Franco	»	54,244
7. Vecchi Giovanni	»	54,029
8. Marchesi Fulvio	»	54,012
9. Cuppini Albertina	»	52,374
10. Bonfiglioli Bruno	»	50,042
11. Romagnoli Paolo	»	48,054
12. Cinotti Stefano	»	46,485
13. Villani Sergio	»	45,500
14. Zuanon Giorgio	»	45,000
15. Franchini Fabio	»	44,938
16. Rossi Pierluigi	»	43,000
17. Grandi Paolo, nato il 12 maggio 1954	»	42,500
18. Fiorini Alessandra, nata il 18 agosto 1954	»	42,500
19. Orlandini Maurizio	»	41,516
20. Milani Giovanni, nato il 10 luglio 1951	»	41,000
21. Biolatti Bartolomeo, nato il 16 ottobre 1952	»	41,000
22. Della Morte Cesare, nato il 25 novembre 1952	»	41,000
23. Donati Andrea	»	40,500
24. Marcatelli Fiorenzo, nato il 1° maggio 1954	»	40,000
25. Ferrari Flavio, nato il 12 settembre 1951	»	40,000
26. Marzadori Fausto	»	39,920
27. Cazzoli Mauro, nato il 3 aprile 1952	»	39,500
28. Novazzi Felice, nato il 27 settembre 1952	»	39,500
29. Capraro Maurizio, nato il 17 ottobre 1952	»	39,500
30. Prato Livio, nato il 28 marzo 1949	»	39,000
31. Bolsi Daniele, nato il 12 settembre 1949	»	39,000
32. Gentili Roberto, nato il 5 ottobre 1950	»	39,000
33. Morsiani Vittorio, nato il 15 ottobre 1951	»	39,000
34. Gortani Claudio, nato il 4 luglio 1952	»	39,000
35. Tortora Giuseppe, nato il 1° settembre 1952	»	39,000
36. Ruina Antonio, nato il 30 novembre 1952	»	39,000
37. Pasquali Fabrizio	»	38,730
38. Chiaramello Stefano, nato l'11 gennaio 1952	»	38,500
39. Ferrazzi Alberto, nato il 24 luglio 1952	punti	38,500
40. Prato Stefano, nato il 25 settembre 1952	»	38,500
41. Pedrini Vittorio, nato il 19 luglio 1953	»	38,500
42. Avanzi Ugo, nato il 25 marzo 1944	»	38,000
43. Mengoli Alessandro, nato il 23 gennaio 1947	»	38,000
44. Galbero Graziano, nato il 15 giugno 1949	»	38,000
45. Tedeschi Irnerio, nato il 7 novembre 1953	»	38,000
46. Visani Loris, nato il 29 giugno 1950	»	37,500
47. Carolfi Piero, nato l'11 agosto 1951	»	37,500
48. Giordana Guido, nato il 26 marzo 1953	»	37,500
49. Annavini Elio	»	37,000
50. Ragazzini Giovanni, nato il 9 marzo 1948	»	36,500
51. Giordano Carlo, nato il 28 marzo 1949	»	36,500
52. Moratello Adriano, nato il 23 febbraio 1951	»	36,500
53. Giovannetti Luciano, nato il 20 agosto 1951	»	36,500
54. Pinter Fabio, nato l'8 novembre 1953	»	36,500
55. Mondino Giovanni, nato il 20 agosto 1947	»	36,000
56. Rebuzzini Giuseppe, nato il 28 novembre 1952	»	36,000
57. Barbieri Roberto	»	35,515
58. Marconi Mario, nato il 21 aprile 1949	»	35,500
59. Baruzzi Paolo, nato il 15 ottobre 1951	»	35,500
60. D'Orlando Roberto, nato il 20 maggio 1946	»	35,000
61. Prandi Nunzio, nato il 17 maggio 1948	»	35,000
62. Ferri Giovanni, nato il 29 settembre 1948	»	35,000
63. Salti Giorgio, nato il 27 ottobre 1949	»	35,000
64. Abate Celestino, nato l'8 gennaio 1950	»	35,000
65. Canali Sergio, nato il 26 febbraio 1950	»	35,000
66. Marchi Gianfranco, nato il 14 settembre 1950	»	35,000
67. Ruggeri Cristoforo, nato il 3 novembre 1951	»	35,000

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 9 ottobre 1979

Il veterinario provinciale: GNUDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 865 in data 9 ottobre 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 gennaio 1978, bandito con precedente decreto n. 192 del 23 febbraio 1978;

Visto il proprio decreto n. 862 in data 8 ottobre 1979, con il quale sono state stralciate dal bando di concorso le condotte veterinarie uniche di Castelmaggiore, Monterenzio, S. Pietro in Casale, Sasso Marconi e le condotte consorziali di Pieve di Cento e Castello d'Argile;

Ritenuto pertanto di dover assegnare la sola condotta di Monzuno rimasta a concorso, tenuto presente l'ordine delle preferenze espresse da ciascun candidato nella domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Giovanni Magri, primo classificato nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria unica di Monzuno.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 9 ottobre 1979

Il veterinario provinciale: GNUDI

(9322)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radioterapia;

un posto di assistente del centro di audiologia e fonetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(3571/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(3572/S)

OSPEDALE CIVILE DI VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia (annesso alla divisione di medicina generale);

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere-Villa d'Agri (Potenza).

(3573/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(3566/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso, riservato agli orfani di guerra ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(3561/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di nefrologia;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale con compiti d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(3562/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(3553/S)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di aiuto capo sezione del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo sezione del servizio autonomo di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(3557/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(3558/S)

OSPEDALE «A. ZAPPATONI» DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(3559/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(3556/S)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bozzolo (Mantova).

(3554/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso a due posti di assistente della divisione di clinica oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di clinica oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3560/S)

OSPEDALE «SS. BENVENUTO E ROCCO» DI OSIMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(3567/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1979, n. **27.**

Contributo della regione Toscana per lo svolgimento del V Congresso internazionale sull'Illuminismo in Pisa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 29 *giugno* 1979)

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie di tutela e promozione delle attività culturali nonché di attuazione dei principi espressi nell'art. 4 per favorire l'espansione delle relazioni culturali e scientifiche della Toscana con l'estero e lo sviluppo del turismo e delle attività economiche connesse, collabora alla realizzazione del « V Congresso internazionale sull'Illuminismo » in Pisa, promosso dalla « società Internazionale di studi sul XVIII secolo », anche mediante apposito finanziamento.

La realizzazione e la gestione della manifestazione è affidata al comitato organizzatore del V Congresso internazionale sull'Illuminismo — del quale fanno parte la regione Toscana, il segretariato del congresso - istituto di lingua e letteratura francese dell'Università di Pisa, il comune e la provincia di Pisa, i comuni di Lucca e Volterra, l'ente provinciale per il turismo di Pisa — che opera nell'ambito delle direttive del comitato scientifico del Congresso composto dai massimi studiosi e storici italiani dell'Illuminismo e nominato dalla società promotrice del Congresso.

Al comitato organizzatore affluiscono, oltre al contributo della regione Toscana di cui alla presente legge, anche i contributi di altri enti ed istituzioni, ad eccezione dei contributi concernenti iniziative intraprese autonomamente dagli enti di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Pisa, nella sua qualità di tesoriere del comitato organizzatore del V Congresso internazionale sull'Illuminismo, e destinataria del contributo della regione Toscana.

Art. 3.

Ad iniziativa conclusa il comitato organizzatore del V Congresso internazionale sull'Illuminismo assicura il versamento nel bilancio regionale dell'eventuale saldo attivo della gestione della manifestazione.

La giunta regionale presenterà al consiglio regionale una relazione sui risultati culturali del Congresso e delle relative iniziative collaterali con allegato il rendiconto contabile della gestione.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 50.000.000, farà carico al bilancio del corrente esercizio, cap. 11890 « Spese per la celebrazione del "V Congresso internazionale sull'Illuminismo" in Pisa », che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 vengono introdotte, per analogo importo le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Cap. 11890. — Spese per la celebrazione del « V Congresso internazionale sull'Illuminismo » in Pisa (legge regionale n. 24 del 15 maggio 1979 - Atti del consiglio) . . . . L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 21200. — Spese e contributi per convegni e mostre a carattere culturale (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3) L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 giugno 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 maggio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 giugno 1979.

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1979, n. **28.**

Contributo per il 1979 nelle spese di funzionamento del consorzio regionale degli istituti per le case popolari della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 29 *giugno* 1979)

Art. 1.

E' conferita al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana, a titolo di contributo delle spese di funzionamento per l'anno 1979 la somma di L. 100.000.000.

All'erogazione del suddetto contributo provvederà la giunta regionale con apposita deliberazione.

Il predetto consorzio entro il 28 febbraio 1980 presenterà alla giunta regionale il rendiconto dell'utilizzazione del contributo concesso.

Art. 2.

Alla spesa si fa fronte con i fondi di cui al cap. 54800 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » sono apportate, per analogo importo, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 54800. — Contributo nelle spese di funzionamento al consorzio regionale obbligatorio fra gli Istituti autonomi per le case popolari della Toscana . . . . L. 100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 giugno 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 maggio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 giugno 1979.

(8362)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792970)